Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 102 – 03 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2019 DOPO I DIFFERIMENTI PER L'EMERGENZA COVID-19

RIFERIMENTI

- **Art. 37, comma 49-ter, DL n. 232/2006**
- **Artt. 6 e 7, DPR n. 542/99**
- **Art. 7-quater, comma 20, DL n. 193/2016**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2017, n. 73/E**
- **Istruzioni mod. IVA 2020 e mod. REDDITI 2020**
- **Artt. da 60 a 62, DL n. 18/2020**

IN SINTESI

Considerate le sospensioni e conseguenti differimenti dei termini di versamento disposti dal c.d. "Decreto Cura Italia", che non operano per tutti i contribuenti e con le medesime modalità, si individuano le scadenze di versamento del saldo IVA 2019 in base al soggetto obbligato (interessato o meno dalla proroga) ed alla scelta di versare in unica soluzione ovvero in forma rateale.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

A seguito della sospensione e conseguente differimento dei termini entro i quali assolvere gli adempimenti e versamenti tributari disposta dal DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", anche il versamento del saldo IVA 2019, **ordinariamente fissato al 16.3**, è stato oggetto di sospensione e differimento.

NB La predetta sospensione ed il relativo differimento, tuttavia, **non operano per tutti i soggetti obbligati e con le medesime modalità** (Informativa SEAC 19.3.2020, n. 85).

In particolare si rammenta che:

- l'art. 60, DL n. 18/2020 dispone:
  - a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa **in Italia con ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (in generale 2019), la sospensione dei versamenti "da autoliquidazione" in scadenza nel periodo 8.3 - 31.3.2020;
  - a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**, la sospensione dei predetti versamenti relativi all'IVA, **a prescindere dal volume dei ricavi / compensi**;
  - per i soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale o sede legale / operativa al 21.2.2020 nei Comuni di cui all'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella **c.d. "zona rossa" di prima istituzione** (Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò), la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020;
- l'art. 61 del citato Decreto dispone la sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo, pertanto anche del saldo IVA 2019 in scadenza il 16.3.2020, indipendentemente dal volume di ricavi / compensi 2019:
  - oltre che per le **imprese turistico-ricettive** / **agenzie di viaggio e turismo / tour operator** con domicilio fiscale / sede legale o operativa **in Italia**;
  - anche per **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive**, soggetti che gestiscono **stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori** / soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, **discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco** e biliardi / soggetti che gestiscono **ricevitorie** del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che **organizzano corsi, fiere ed eventi** / soggetti che gestiscono attività di **ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub** / soggetti che gestiscono **musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti** storici, **orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali** / soggetti che gestiscono **asili nido** e servizi di **assistenza diurna per minori disabili**, **servizi educativi** e **scuole per l'infanzia**, **servizi didattici** di primo e secondo grado, corsi di **formazione professionale**, **scuole** di vela, di navigazione, di volo, **che rilasciano brevetti o patenti commerciali**, **scuole di guida professionale per autisti** / soggetti che svolgono attività di **assistenza sociale non residenziale** per anziani e disabili / **aziende termali** di cui alla Legge n. 323/2000 e **centri per il benessere fisico** / soggetti che gestiscono **parchi divertimento o parchi tematici** / soggetti che gestiscono **stazioni** di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali / soggetti che gestiscono **servizi di trasporto** merci e trasporto di passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift / soggetti che gestiscono servizi di **noleggio di mezzi di trasporto** terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare / soggetti che gestiscono **servizi di noleggio di attrezzature** sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli / soggetti che svolgono attività di **guida e assistenza turistica** / **ONLUS** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più **attività di interesse generale** previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

NB

I versamenti oggetto di sospensione **dovranno essere effettuati**, senza sanzioni ed interessi:
- **in unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero
- in forma rateale, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, con scadenza della **prima rata l'1.6.2020**, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Si rammenta infine che il citato art. 61 dispone altresì, **a favore di tutti** i soggetti, a prescindere da natura giuridica / tipologia di attività / dimensione, la sospensione dei **versamenti in scadenza il 16.3.2020** con differimento del **versamento al 20.3.2020**.

Si riepilogano di seguito le possibili modalità di versamento del saldo IVA 2019 alla luce delle predette disposizioni, considerando che, come di consueto, il versamento del saldo IVA 2019 (di importo superiore a € 10) può essere effettuato:
- in unica soluzione;

ovvero
- in forma rateale. In tal caso:
  - quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile;
  - le rate devono essere versate **entro il giorno 16 di ogni mese** di scadenza;
  - la **rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre**.

Va infine rammentato che resta ferma la **possibilità di differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES**, compreso l'ulteriore differimento fissato dal comma 2 dell'art. 17, DPR n. 435/2001 (30° giorno successivo).

SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA SOSPENSIONE / PROROGA ALL'1.6.2020

Come sopra riportato, per coloro che non possono beneficiare della proroga all'1.6.2020, tra i quali i soggetti **con ricavi / compensi 2019 superiori a € 2 milioni**, il termine di versamento del saldo IVA 2019 è fissato al **20.3.2020**.

A tale data, il contribuente ha potuto scegliere di versare l'importo dovuto in **un'unica soluzione ovvero in forma rateale**, fino ad un **massimo di 9 rate mensili** (per concludere il pagamento entro il mese di novembre) alle quali, come di consueto, va applicata la maggiorazione dello 0,33% mensile.

DIFFERIMENTO AL VERSAMENTO DEL SALDO IRPEF / IRES OSSIA AL 30.6 - 30.7

Considerato che:
- il versamento del saldo IRPEF scade il 30.6 e quello del saldo IRES scade l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- è possibile effettuare i predetti versamenti entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%;

il saldo IVA 2019 può essere **differito al 30.6.2020** con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3 (al netto delle compensazioni come specificato dall'Agenzia nella Risoluzione 20.6.2017, n. 73/E) e pertanto può essere versato:
- **in unica soluzione entro il 30.6.2020 maggiorando quanto dovuto dell'1,60%** (0,40% x 4);
- **in forma rateale** dal 30.6 maggiorando quanto dovuto dell'1,60% e suddividendo l'importo ottenuto nel numero di rate scelte, per un **massimo di 6 rate** (per concludere il pagamento entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell'**ulteriore differimento al 30.7** applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) **un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%**. In tal caso il saldo IVA 2019 può essere versato:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- in unica soluzione;
- in forma rateale suddividendo quanto dovuto (importo risultante al 30.6 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%) nel numero di rate scelte, per un **massimo di 5**. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

Si rammenta che, come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2020, possono avvalersi del differimento del versamento del saldo IVA 2019 anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte dirette.

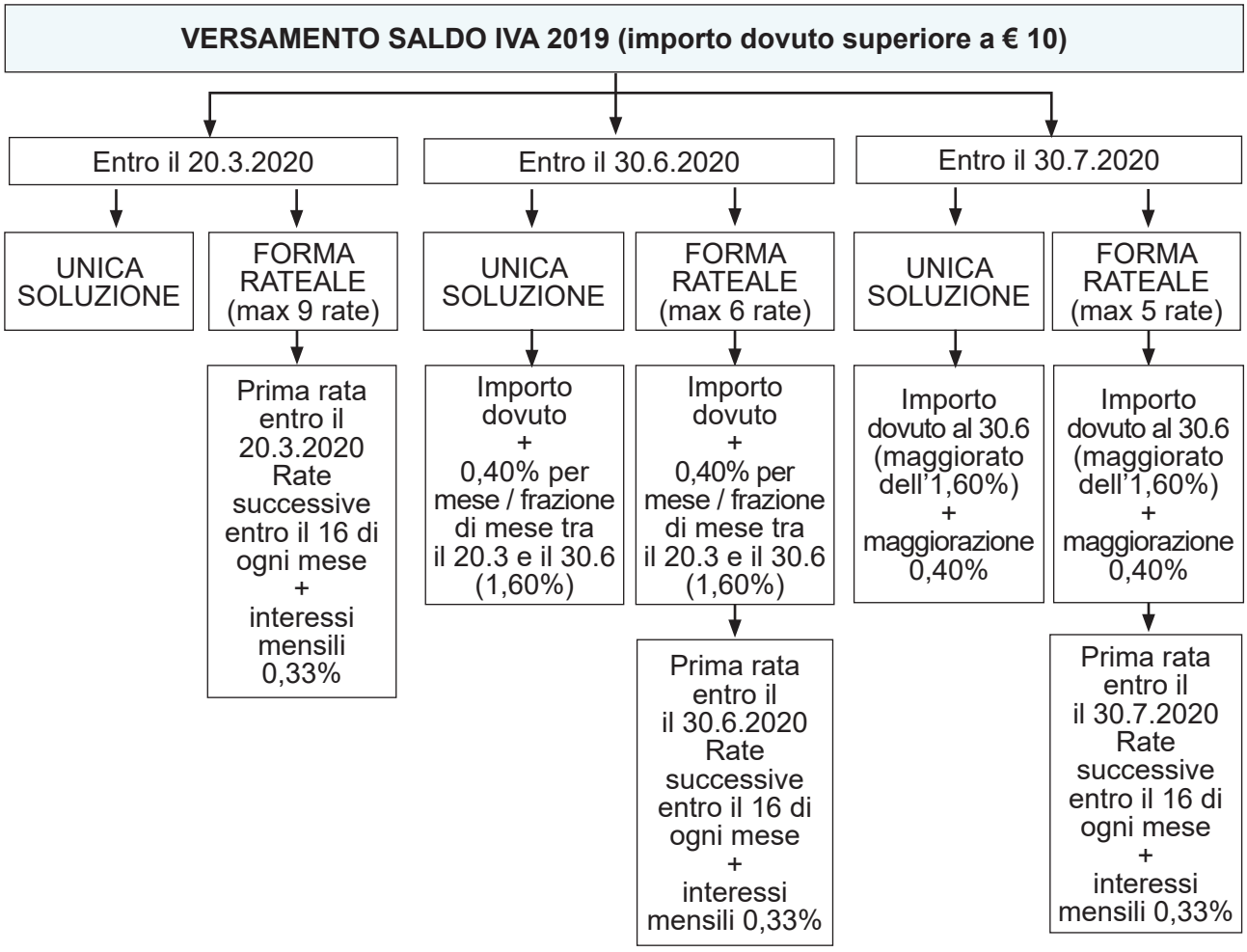

SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA SOSPENSIONE / PROROGA ALL'1.6.2020

Per i soggetti che beneficiano della proroga disposta dal c.d. "Decreto Cura Italia", **il termine di versamento del saldo IVA 2019 è fissato all'1.6.2020**.

A tale data, il contribuente può scegliere di versare l'importo dovuto in **un'unica soluzione ovvero in forma rateale (in un massimo di 5 rate mensili) senza applicazione di interessi**.

In caso di **versamento rateale** la prima rata scade l'1.6, la seconda il 30.6, la terza il 31.7 e così via.

Come sopra evidenziato non vanno applicati interessi alle rate successive alla prima.

DIFFERIMENTO AL VERSAMENTO DEL SALDO IRPEF / IRES OSSIA AL 30.6 - 30.7

Resta ferma anche per i soggetti in esame la **possibilità di differire il versamento del saldo IVA** al versamento del saldo IRPEF / IRES ossia **al 30.6 - 30.7 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%**.

In tal caso, **la maggiorazione dello 0,40%** (al netto delle compensazioni) **va applicata per ogni mese o frazione di mese successivo al 1.6** e pertanto il saldo IVA 2019 può essere versato:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

- **in unica soluzione entro il 30.6.2020 maggiorando quanto dovuto dello 0,40%**;
- **in forma rateale** dal 30.6.2020 maggiorando quanto dovuto dello 0,40% e suddividendo l'importo così ottenuto nel numero di rate scelte, per un **massimo di 6 rate** (per concludere il pagamento entro novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

In caso di scelta per l'**ulteriore differimento al 30.7** applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) **un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%**, il saldo IVA 2019 può essere versato:

- in unica soluzione;
- in forma rateale suddividendo quanto dovuto (importo risultante al 30.6 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%) nel numero di rate scelte, per un **massimo di 5**. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

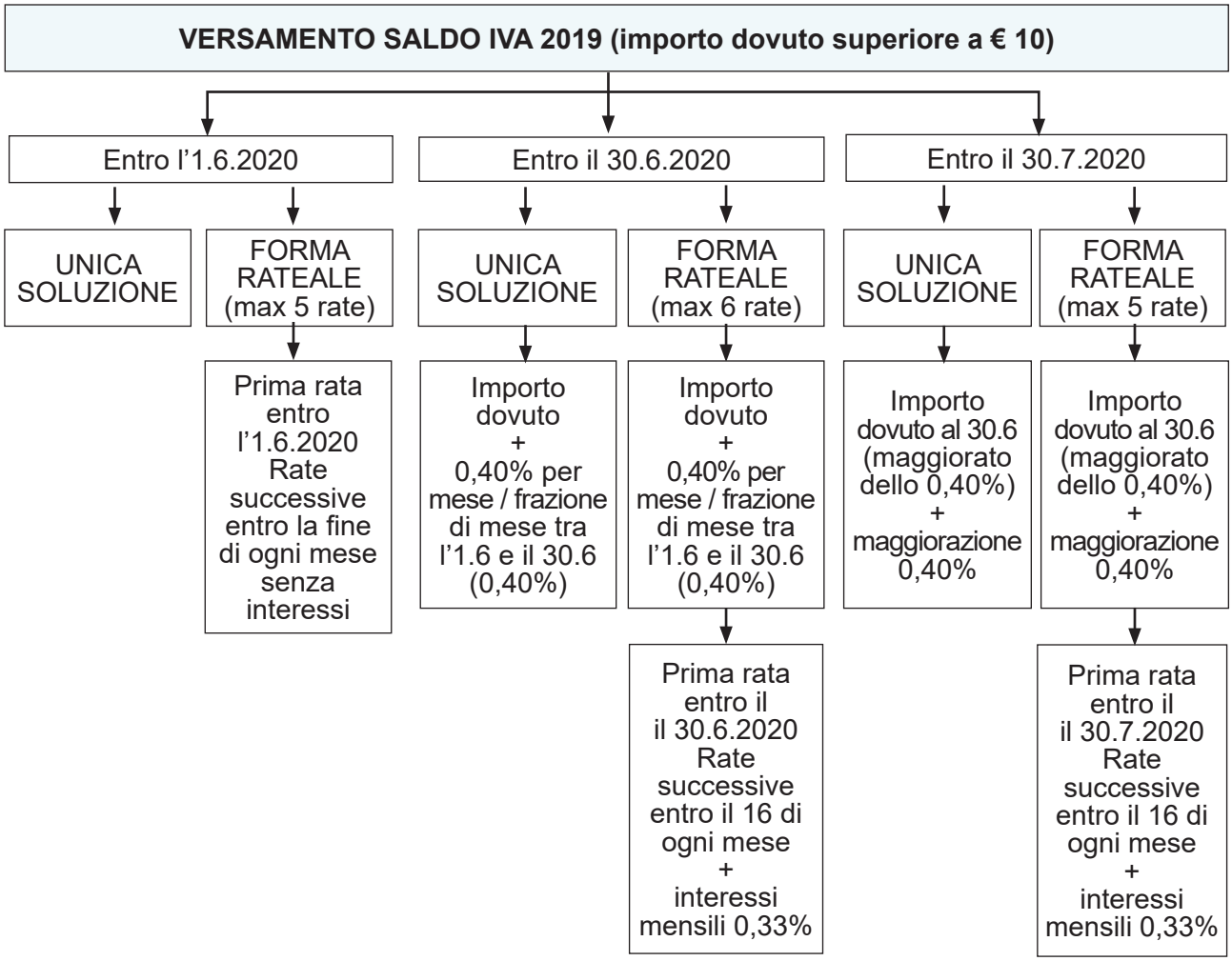

SOCIETÀ DI CAPITALI CHE APPROVANO IL BILANCIO NEL MESE DI GIUGNO

In tale contesto va altresì considerato che con l'art. 106 del c.d. "Decreto Cura Italia" è stata **estesa la possibilità per le società di capitali di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. È pertanto probabile che un considerevole numero di società usufruiranno del differimento al 28.6.2020 del termine di approvazione del bilancio 2019. Per i soggetti che approveranno il bilancio nel mese di giugno il termine di versamento di IRES / IRAP (e pertanto il possibile differimento del versamento del saldo IVA 2019) è quindi individuato al 31.7.2020 ovvero al 31.8.2020 (il 30.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

■

RIPRODUZIONE VIETATA